

TRIBUNALE DI NAPOLI
Proposta di piano del consumatore
(legge 27 gennaio 2012, n. 3)

Organismo di composizione della crisi : avv. Elio Errichiello

RELAZIONE EX ART.9 COMMA 3-BIS. LEGGE 3/2012

Il sottoscritto avv. Elio Errichiello, quale Gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi del C.O.A. di Napoli; nell'interesse del sig. Corbi Vincenzo nato a Napoli il 17/5/1953, C.F. CRBVCN53E17F839W, premette di aver esaminato la seguente documentazione consegnata dal debitore, pervenuta dai creditori o estratta da banche dati di pubblica consultazione:

- 1) cedolino pensione gennaio 2020;
- 2) cedolino pensione febbraio 2020;
- 3) cedolino pensione marzo 2020;
- 4) estratto conto previdenziale;
- 5) Estratto Conto Integrato – Casellario degli Attivi;
- 6) Stato della cessione del quinto non attiva;
- 7) Accettazione della liquidazione della pensione del 26/7/2012;
- 8) Documento OBIS pensione 2019;
- 9) Stato di famiglia;
- 10) Certificato di residenza;
- 11) Certificato di matrimonio;
- 12) estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio;
- 13) Certificazione Unica 2018;
- 14) Certificazione Unica 2019;
- 15) Certificazione Unica 2020;
- 16) Elenco spese del nucleo familiare costituite da utenze e spese mediche;
- 17) Carta di circolazione Citroen C3;
- 18) Carta di circolazione Dacia Sandero;
- 19) Ordine di acquisto Dacia Sandero;
- 20) Finanziamento per acquisto Dacia Sandero;
- 21) Sentenza del Tribunale di Napoli del 21/10/2009;
- 22) Sentenza della Corte di appello di Napoli del 29/9/2011;
- 23) Sentenza della Cassazione del 15/6/2015;
- 24) Sentenza del Tribunale di Napoli n. 3413/2018 del 14/5/2018 e precetto;
- 25) Atto di pignoramento del 21/12/2018;
- 26) Perizia di stima dell'immobile nella procedura esecutiva;
- 27) Istanza di liquidazione del CTU;
- 28) Documentazione medica della moglie del debitore;
- 29) Risposta del custode Avv. Ugo Sangiovanni e calcolo somme dovute;
- 30) Estratto di ruolo aggiornato al 18/3/2020;
- 31) Estratto conto corrente del debitore presso Poste Italiane al 4/3/2020;
- 32) Pec inviata a Poste Italiane;

33) Pec di risposta di Poste Italiane – situazione del debitore al 8/4/2020;

34) Visura CAI

Tenuto conto di quanto dichiarato dal debitore e quanto risultante dai documenti esaminati si rappresenta quanto segue.

Riguardo le ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte dal debitore, si sottolinea che gran parte delle difficoltà finanziarie sono state dovute al licenziamento subito da parte del debitore nel 2008, quando era dipendente di Trenitalia dal 1973.

Dopo alterne vicende giudiziarie, che hanno visto prima l'annullamento e poi la conferma del licenziamento, la lunghissima storia giudiziaria si è conclusa dopo dieci anni con la condanna del sig. Corbi alla restituzione di € 45.800,87 oltre interessi sino al soddisfo, in forza di Sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli n. 3413 del 4/5/2018 munita di formula esecutiva il 6/7/2018.

Pertanto, non solo il debitore ha perso il lavoro, ma ha affrontato un contenzioso di circa dieci anni in ogni grado di giudizio, per poi vedersi condannato a restituire il risarcimento del danno ricevuto in origine, oltre a perdere migliaia di euro in spese legali, a cui si sono aggiunte da ultimo le ingenti spese della procedura esecutiva.

Infatti, gran parte della debitoria del debitore è tutta connessa a tale sentenza e alle relative spese giudiziarie e di esecuzione, che hanno dilatato le somme dovute in maniera esponenziale.

Tra le altre poste debitorie infatti, si segnalano solo piccole somme dovute all'Agenzia delle Entrate e una somma relativa al rimborso di un finanziamento per l'acquisto di un'automobile, che era necessaria alla mobilità del debitore. Ciò posto, il debitore ha sempre onorato le rate di tale finanziamento, la cui rata rientra nelle sue effettive potenzialità economiche viste le spese necessarie al mantenimento della famiglia e l'importo della pensione.

Ciò che ha alterato invece il rapporto tra i beni liquidabili del debitore e le poste passive è stata la sentenza emessa nel 2018 a favore di Trenitalia, e l'esecuzione immobiliare avviata dalla stessa Trenitalia nel 2019, che hanno moltiplicato le spese a carico del debitore.

In effetti il debitore risulta meritevole sulla base del fatto che si è creata questa situazione lavorativa inaspettata e causata dal licenziamento, dopo ben 38 anni di servizio, e per di più si sono aggiunti i problemi di salute della moglie, cui è stato [REDACTED] quindi cause del tutto non controllabili dalla volontà del debitore; alla luce di ciò ritengo che sia rispettato l'art.12-bis della Legge 3/2012.

Inoltre la meritevolezza del consumatore si rinviene anche nella stipula del contratto di finanziamento per l'acquisto dell'auto, necessaria per soddisfare le necessità di mobilità del debitore.

In quanto la ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela d'interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento.

Nel caso in cui sia violato l'art. 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario. Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è previsto dalla legge la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore. quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale, nel richiedere l'accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, la funzione di consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante.

Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio. In conclusione, in base al combinato disposto degli artt. 12 co. 2 L. 3/12, 124 bis TUB, deve ritenersi che il ricorrente, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio di diritto privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non ha tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento.

Tanto più che egli ha sempre adempiuto regolarmente a tale contratto, che rientra nelle sue possibilità economiche, salvo lo squilibrio causato dalla recente procedura esecutiva di Trenitalia.

Riguardo la solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni, il debitore ha dichiarato l'assenza di altre procedure concorsuali.

Nei rapporti con le società finanziarie oggetto del piano, il debitore ha adempiuto in regola i pagamenti.

Non risultano atti del debitore impugnati dai creditori.

Il sottoscritto ritiene la documentazione fornita dal debitore a corredo della proposta completa e attendibile.

In merito alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria si osserva quanto segue.

Alla luce di quanto esposto al presente capo il Professionista incaricato ritiene che l'ipotesi liquidatoria dell'unico bene immobile e dei due beni mobili nella disponibilità del debitore risulti meno conveniente rispetto al progetto di ristrutturazione del debito prospettato con il presente Piano, per due ordini di ragioni.

In primo luogo, tutti i creditori verrebbero soddisfatti anche se solo parzialmente, mentre nel caso dell'alternativa procedura esecutiva, i creditori chirografari resterebbero (almeno parzialmente) esclusi, in quanto lo stesso creditore pignorante riceverebbe una percentuale di soddisfacimento di gran lunga inferiore alla somma indicata nel precetto.

In secondo luogo, va evidenziato che a differenza dell'ipotesi liquidatoria, l'omologazione del Piano permetterebbe ai creditori di beneficiare – già dal 2021 - dei pagamenti eseguiti mensilmente dal debitore e, dunque, di non dover attendere la conclusione di ciascuna procedura esecutiva e dover anche risparmiare spese ed ingenti onorari di una procedura esecutiva.

L'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda della legge 3/2012 sarebbe rappresentata dalla liquidazione dell'intero patrimonio del debitore costituito da beni mobili disponibili che arredano l'abitazione dal valore pressochè nullo, nonché la quota parte pari alla metà di due autovetture usate, dei due buoni fruttiferi, nonché dall'immobile su cui grava il mutuo e sul quale vi è una perizia di stima di € 119.000,00, beni che rientrano nella comunione dei beni e di cui quindi metà del valore spetta alla moglie, e tale alternativa come evidenziata nel piano risulta essere meno conveniente anche per i creditori.

Posto ciò occorre stabilire il c.d. "minimo vitale" necessario a garantire il sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare da ritenere assolutamente impignorabile.

Premesso che la determinazione di quanto impignorabile per stipendio o pensione nella procedura di liquidazione è rimesso alla decisione del giudice (art. 14-ter, comma 6) il sottoscritto può in questa sede formulare soltanto una stima presuntiva del minimo e massimo risultato ottenibile dai creditori dalla soluzione liquidatoria

Il debitore ha indicato le spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare in circa euro 1.186,44 mensili. Il sottoscritto ha esaminato la documentazione pervenuta al fine di individuare le voci di spesa utenze, alimentari e spese mediche e le risultanze sono esposte nel Piano (cfr. all. 21-22).

Pertanto è stabilita una rata di € 500,00 che risulta essere sostenibile per il debitore, considerando anche l'età avanzata del debitore, che è pensionato e non in età lavorativa, tale da rendere insostenibile una rata più alta nel Piano del consumatore, ed inoltre le necessità connesse al fabbisogno familiare della moglie convivente e [REDACTED].

Le condizioni personali e l'età avanzata del debitore e della moglie rendono comunque preferibile la ristrutturazione dei debiti attraverso il Piano rispetto all'alternativa liquidatoria, che comunque porterebbe alla vendita forzata dell'unico bene immobile che è anche la casa familiare in cui vivono il debitore e la moglie, [REDACTED]

[REDACTED] sia pubbliche che private.

Infine il piano proposto soddisfa anche il principio della ragionevole durata della procedura poiché si estende su di un intervallo temporale di circa 6 e anni e 6 mesi totali.

Napoli, 11/06/2020

In fede

O.C.C.

Avv. Elio Errichiello

